

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5042 del 17/09/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "POMI METALLI SRL". ATTIVITÀ: "RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (LAVORAZIONE DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5136 del 11/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "POMI METALLI SRL".

ATTIVITÀ: "RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (LAVORAZIONE DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI)" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, LOC. CATTAGNINA, VIA CALABRIA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 15 del 20/12/2013 (acclarato al prot. n. 10877 del 20/12/2013), a favore della ditta "CAIRO ANGELO E GIUSEPPE E C. SAS", (C.F. 00902380336), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006;

- *comunicazione* ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene alle problematiche inerenti il rumore;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 2 del 16/03/2015, (acclarato al prot. n. 2636 del 16/03/2015); con tale determinazione è stata modificata la matrice "rifiuti" (con inserimento di un nuovo Codice) ed è stato inserito il seguente nuovo titolo abilitativo:
 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4837 del 01/12/2016, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013 come modificata con D.D. n. 480/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 17 del 12/12/2016, (acclarato al prot. n. 14331 del 17/12/2016); con tale determinazione è stata modificata la sola matrice "rifiuti" (con inserimento di due nuovi Codici);
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 487 del 29/01/2024, con cui è stata adottata la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 2338/2013 (come modificata con D.D. Provincia di Piacenza n. 480/2015 e D.D. det-amb n. 4837/2016), rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo prot. n. 2354 del 01/02/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 20641 del 02/02/2024), in favore della ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061- sede legale in Alessandria, Zona D/5, via Rana 81/83/85, Frazione Spinetta Marengo), per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno. Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - *comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006;
 - *comunicazione* ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, per quanto attiene alle problematiche inerenti il rumore;
 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., allo scarico costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;

Vista la nota del Suap del Comune di Rottofreno prot. n. 16003 del 27/06/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 118893 in pari data, con cui è stata trasmessa l'istanza finalizzata al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi (lavorazione di rottami ferrosi e non ferrosi)" svolta dalla ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061- sede legale in Alessandria (AL), Zona D/5, via Rana 81/83/85, Frazione Spinetta Marengo), nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37, relativamente alla sola matrice "rifiuti";

Considerato che:

- con nota prot. n. 131787 del 18/07/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 140732 del 01/08/2024 è stata richiesta la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 143095 del 05/08/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 161747 del 09/09/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta (planimetria aggiornata e dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 Codice antimafia sottoscritta dal rappresentante d'impresa);

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice rifiuti (rif. Attività n. 10 del 10/09/2024 Sinadoc 23926/2024) risulta che le modifiche presentate prevedono:

- la riorganizzazione delle zone di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti e EOW per motivi di carattere economico-commerciale;
- l'aumento della capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie 5.2 e 5.19 e in particolare:
 - 5.2 - *parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni* (codice EER 160117) **aumento per la sola la capacità di stoccaggio istantanea da 5 t a 50 t;**
 - 5.19 - *apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC* (codice EER 160214) **aumento della capacità di stoccaggio istantanea da 0,8 t a 40 t e della capacità di stoccaggio annua da 50 t a 300 t;**
- l'inserimento delle tipologie 1.1 carta, 6.1 plastica e 9.1 legno da sottoporre a trattamento R13 come di seguito specificato:

1.1 - rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (codici EER 150101, 150105, 150106, 200101), capacità di stoccaggio istantanea 4,9 t, e capacità di stoccaggio annuo 60 t;

6.1 - rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (codici EER 150102, 170203, 191204, 200139), capacità di stoccaggio istantanea 4,9 t e capacità di stoccaggio annuo 60 t;

9.1 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (150103, 170201, 191207, 200138, 200301), capacità di stoccaggio istantanea 4,9 t e capacità di stoccaggio annuo 100 t;

- l'aumento complessivo delle quantità istantanea ed annuale: a seguito delle modifiche richieste le quantità di stoccaggio diventano:

trattamento	quantità autorizzate	quantità richieste con modifica
R13	stoccaggio istantaneo 1101,6 t stoccaggio annuo 14500 t	stoccaggio istantaneo 1200,5 stoccaggio annuo 14970 t

- rimangono invariate le quantità di rifiuti sottoposti a trattamento R4, pari a 14000 t/anno (11500 t/anno per i rifiuti di cui alla tipologia 3.1 e 2500 t/anno per i rifiuti di cui alla tipologia 3.2).

Atteso che:

- con nota prot. n. 146762 del 09/08/2024 sono state richieste, al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza, la visita preventiva ai sensi dell'art. 216 comma 1) del D.Lgs 152/2006 e la relazione tecnica, relativamente alla matrice "comunicazione in materia di rifiuti" di cui all'art. 216 del medesimo D.Lgs n. 152/06;
- con nota prot. n. 156757 del 30/08/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica con la quale:
 - è stato dato riscontro della visita preventiva richiesta da questo SAC, eseguita in data 26/08/2024 nell'ambito della quale "si è potuto, altresì, appurare che l'impianto possiede i requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per quanto concerne lo svolgimento della prevista attività di messa in riserva";
 - è stato comunicato che "si ritiene che nulla osti all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Ditta POMI METALLI s.r.l., di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, così come prospettata nella documentazione esaminata sopra citata e nel rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale già contenute nelle Autorizzazioni rilasciate alla Ditta Cairo Angelo e Giuseppe e C. S.a.s., volturate a POMI METALLI s.r.l. con Determina n. DET-AMB-2024-487 del 29/01/2024 del SAC- ARPAE di Piacenza (rilasciata dal Comune di Rottofreno il 01/02/2024 con prot. n. 2354)";

Dato atto che:

- in data 08/08/2024 è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l'acquisizione della comunicazione antimafia, come previsto dall'art. ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (prot. ingresso n. 0040385_20240808);
- entro trenta giorni dalla data di consultazione della Banca Dati, non è pervenuta la comunicazione antimafia, come previsto dall'art. 88 c. 4 del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 88, comma 4-bis del citato D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, le Amministrazioni pubbliche procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;
- il rappresentante d'impresa ha sottoscritto la dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARPAE n. 161747 del 09/09/2024;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto "POMI METALLI SRL", mantenendo invariate le prescrizioni impartite con la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015, relativamente ai titoli per i quali il proponente non ha richiesto alcuna modifica (autorizzazione allo scarico ai

sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/2006 e *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico);

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013, (rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 15 del 20/12/2013), aggiornata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015 e D.D. det-amb n. 4837 del 01/12/2016 e volturata con D.D. det-amb n. 487 del 29/01/2024, in favore della ditta "POMI METALLI SRL" (C.F. 02443490061- sede legale in Alessandria (AL), Zona D/5, via Rana 81/83/85, Frazione Spinetta Marengo), per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (lavorazione di rottami ferrosi e non ferrosi) svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Calabria n. 35/37;

2. di dare atto che la presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. g), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del Dlgs 152/2006;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;

3. di stabilire, per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti **prescrizioni**:

- a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:

1.1 - rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (EER 150101, 150105, 150106, 200101) stoccaggio istantaneo 4,9 t – stoccaggio annuo 60 t/anno;

3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (EER 120101, 160117, 170405, 191202, 200140) stoccaggio istantaneo 650 t – stoccaggio annuo 11.500 t/anno;

3.2 - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (EER 120103, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002), stoccaggio istantaneo 400 t – stoccaggio annuo 2.500 t/anno;

3.5 – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (EER 150104, 200140), stoccaggio istantaneo 15 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

5.2 – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (EER 160117), **stoccaggio istantaneo 50 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;**

5.6 – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (EER 160216), stoccaggio istantaneo 20 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (EER 170411), stoccaggio istantaneo 10 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

5.14 – scaglie di laminazione e stampaggio (EER 120101), stoccaggio istantaneo 0,8 t – stoccaggio annuo 50 t/anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (EER 160214), **stoccaggio istantaneo 40 t – stoccaggio annuo 300 t/anno;**

6.1 – rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (EER 150102, 170203, 200139, 191204), stoccaggio istantaneo 4,9 t – stoccaggio annuo 60 t/anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (EER 150103, 170201, 200138, 191207, 200301), stoccaggio istantaneo 4,9 t – stoccaggio annuo 100 t/anno;

- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le **1.200,5 t** e con il limite di **14.970 t/anno**;
- c) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- d) l'attività di recupero R4 dovrà essere svolta nel rispetto della modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- e) dovranno essere seguite scrupolosamente le procedure indicate nel manuale del sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento UE n. 333/2011, dove vengono descritte tutte le attività eseguite per determinare quando i rottami di ferro, acciaio ed alluminio cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- f) l'attività di recupero R4 per le tipologie 3.1 e 3.2 deve essere svolta in conformità ai criteri di cui al Regolamento (UE) n. 333/2011 (codici EER 120101, 160117, 170405, 170402, 191202, 200140,) e non potrà superare le 14.000 t/anno (punto 3.1 - 11.500 t/anno e punto 3.2 - 2.500 t/anno);
- g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi. In particolare durante la movimentazione dei rifiuti di cui alle tipologie 5.6 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature elettriche/elettroniche fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;
- h) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree individuate nella planimetria allegata alla nota assunta al prot. Arpae n. 161747 in data 09/09/2024) "RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUA PER ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - Integrazioni del 05-09-2024". Le zone di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER, delimitate e ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;**
- i) l'attività lavorativa ed il deposito di rifiuti o materiale che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti dovrà avvenire esclusivamente nel capannone o nelle aree esterne predisposte per la raccolta delle acque di dilavamento ed il successivo convogliamento all'impianto di depurazione;
- j) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- k) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto dall'art. 183 - comma 1 - lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006;
- l) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione (vedi punto 5. art. 6 del D.M 05/02/1998);

4. di di riportare, per il buon ordine, per quanto attiene lo scarico in pubblica fognatura, costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche le seguenti prescrizioni, già impartite con la Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 480 del 11/03/2015:

- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale, i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione delle condotte fognarie e di sistemi di trattamento dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale e quelli in ingresso ed in uscita dai sistemi di trattamento devono consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) l'area interessata dai sistemi di trattamento deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;

- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento dei sistemi di trattamento prevedendo controlli periodici tecnico - funzionali che ne attestino l'efficienza;
- e) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento, nonché la regolare pulizia dei filtri a coalescenza;
- f) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di pulizia delle condotte, dei pozzetti di ispezione e della vasca di laminazione, prevedendo, con opportuna frequenza, la rimozione dei materiali sedimentati;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

5. di dare atto che:

- la ditta POMI METALLI SRL. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° n. 167/A - classe di attività 4 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per 15 anni a decorrere dal 20/12/2013, data del provvedimento n. 15 di rilascio, da parte del Suap del Comune di Rottofreno, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013 (come successivamente aggiornata e volturata);
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (MUD, registri di carico e scarico, formulari di identificazione);

6. di dare altresì atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- in considerazione della prosecuzione senza modifiche per i titoli abilitativi già rilasciati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 20/12/2013, data del provvedimento n. 15 di rilascio, da parte del Suap del Comune di Rottofreno, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2338 del 05/12/2013 (come successivamente aggiornata e volturata);
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.